



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1640/2023

La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott.ssa Caterina Passarelli	Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca	Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo	Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. **1640** del Ruolo Generale dell'anno **2023**

TRA

Parte_1 **P. Iva** *P.IVA_1*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, società incorporante la società [...]

Controparte_1 **P. Iva** *P.IVA_2*
appellante in riassunzione
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo e Tommaso Tonetto giusta mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione

E

CP_2 (**già** *CP_3*, **P.IVA** *P.IVA_3* in persona dell'amministratore *Controparte_4* società incorporante la società *CP_3* C.F. *P.IVA_4*
appellata in riassunzione
rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Egidio Zaccaria e Rosa Zaccaria giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione

Oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. **20323/23** della Corte di cassazione pubblicata in data **14/07/2023** che ha cassato con rinvio la sentenza n. **1693/2018** della Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione Civile.

CONCLUSIONI

Per parte appellante in riassunzione

Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis

Nel merito: rigettare ogni diversa e contraria domanda ovvero istanza previa dichiarazione di nullità parziale del lodo arbitrale prot. n. 615 pronunciato in data 4.2.2014 dall' **CP_5** unico dott. **Controparte_6** presso la Camera Arbitrale di Venezia nella procedura n. 14/68/2013 ed in relazione alla decisione n. 20323/23 della Corte di Cassazione, accertarsi e dichiararsi che **CP_3** ora **CP_2** non ha diritto a trattenere la somma € 5.350,50, percepita a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale in termini maggiori a quelli effettivamente dovuti per le ragioni esposte nelle scritture dimesse e, conseguentemente, condannarsi la stessa a restituire tale somma alla società appellante maggiorata degli interessi moratori a far data del 22.7.13 fino al saldo.

Con vittoria di spese anche per le precedenti fasi processuali compresa quella trattata davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Per parte appellata in riassunzione

rigettare tutte le domande di **Parte_1**

condannare **Parte_1** **Pt_1** A pagare spese, compensi, spese generali oltre accessori del presente giudizio e dei precedenti giudizi di merito e del giudizio di legittimità da attribuirsi all'avv. Giuseppe Egidio Zaccaria anticipatorio e distrattario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società **Controparte_1** (ora incorporata nella società **[...]** **Parte_1**) con atto depositato in data 31.5.13 presso la Camera Arbitrale di Venezia, promuoveva giudizio arbitrale nei confronti della società **CP_3** (ora **CP_2** ai sensi dell'art. 18 del contratto stipulato in data 27.4.2001 avente ad oggetto la locazione, ad uso diverso da quello abitativo, dell'immobile sito in Venezia, San Marco 5037, chiedendo, sulla base dell'intervenuta risoluzione di tale contratto per tempestiva disdetta, la restituzione del bene locato, i danni relativi per il ritardato rilascio del cespite e la perdita del diritto all'indennità di avviamento ex art.34 L.392/1978 per inadempimento all'obbligo di rilascio.

Si costituiva la società Idra opponendosi alle domande della locatrice e svolgendo, a sua volta, domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento dell'indennità di avviamento ex art. 34 L. 392/78, nonché la restituzione del deposito cauzionale e anche la restituzione del 25% di aumento ISTAT sui canoni di locazione in quanto indebitamente

corrisposto.

A giudizio arbitrale instaurato, all'udienza dell'11.7.2013, le parti raggiungevano un accordo per il rilascio dell'immobile dietro pagamento dell'indennità di avviamento ex art. 34 L.392/1978 nella misura di euro 138.100,14.

Venivano concessi i termini per il deposito di memorie di precisazione conclusioni sia istruttorie sia di merito e per repliche.

CP_1 precisava le conclusioni chiedendo la declaratoria di cessazione del contratto di locazione al 30.4.2013 e l'accertamento dell'occupazione senza titolo sino al 22.7.2013 con richiesta di risarcimento del danno per mancata restituzione del bene, con diritto alla ritenzione del deposito cauzionale nonché dei danni ulteriori per ripristinare il buono stato locativo dell'immobile; chiedeva inoltre di accertare che CP_ non aveva diritto alla somma di euro 138.100,14 per perdita di avviamento commerciale.

L'Arbitro Unico, con lodo emesso il 4.2.2014, dichiarava la cessazione del contratto per finita locazione al 30.4.2013; dichiarava cessata la materia del contendere in relazione al rilascio del bene (già avvenuta a seguito dell'accordo intervenuto all'udienza dell'11.7.2023); rigettava la domanda attorea di restituzione dell'indennità di avviamento; accertava il diritto della locatrice al risarcimento dei danni per la ritardata riconsegna dei locali e per l'omessa manutenzione condannando la convenuta al risarcimento del danno nella misura di Euro 29.544,00 per il ritardo nella consegna, Euro 12.965,00 per l'omessa manutenzione ed Euro 10.133,00 per la mancata utilizzazione per il tempo necessario per le riparazioni (per un totale di euro 23.098,00); ordinava a CP_1 i restituire alla convenuta il deposito cauzionale di Euro 18.592,45, oltre Euro 5.726,48 per interessi legali (per un totale di euro 24.318,00), nonché l'importo di Euro 39.818,00 per maggiorazioni ISTAT indebitamente percepite.

Effettuata la compensazione tra i crediti contrapposti, condannava CP_1 al pagamento della somma di Euro 11.494,00 oltre interessi con compensazione delle spese processuali.

2. Con citazione notificata in data 26.1.14 la società CP_1 impugnava il lodo arbitrale per nullità, chiedendo di rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere l'indennità di avviamento e di condannare la società CP_3 al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'ulteriore somma di € 5.532,49 con conseguente riforma del capo relativo alla disciplina delle spese; in via subordinata, chiedeva di accertare la non debenza dell'importo di euro 5.350,50 pagato in più a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale.

Si costituiva la società CP_ contestando l'impugnazione, proponendo, a sua volta,

gravame incidentale in ordine alla condanna risarcitoria emessa a suo carico.

Con sentenza n. 1693, depositata in data 18.6.18, la Corte di Venezia rigettava sia l'impugnazione principale proposta da *Controparte_1* e *Parte_1* che quella incidentale proposta da *CP_3* compensando fra le parti le spese di lite.

La Corte di Appello premetteva che, trattandosi di procedimento arbitrale attivato dopo il d. lgs. n. 40 del 2006, ma relativo a convenzione stipulata anteriormente, trovava applicazione, nel silenzio delle parti, l'art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che consentiva l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti avessero autorizzato la decisione secondo equità o dichiarato il lodo non impugnabile, per cui i motivi dovevano essere esaminati nei limiti di ammissibilità indicati. Osservava, quindi, in relazione al primo motivo per violazione della l. n. 392 del 1978, art. 34 per avere il giudice arbitrale riconosciuto l'indennità di avviamento malgrado la carenza dei presupposti di fatto, che la censura implicava un accertamento di fatto che di per sé non poteva integrare una violazione delle regole di diritto.

Analogamente, con riferimento al secondo motivo avente ad oggetto l'incongruità della liquidazione del danno rispetto al valore locativo del bene quale risultante dalla documentazione in atti, osservava che la censura implicava un apprezzamento di merito che presuppone una delibazione in punto di fatto incompatibile con il giudizio di impugnazione del lodo.

Infine, in relazione alla denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., osservava che, essendo il sindacato della Corte limitato al rispetto del principio secondo cui le spese non potevano essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, la valutazione di opportunità della compensazione era rimessa al giudice arbitrale.

3. Avverso tale sentenza la società *Controparte_1* e *Parte_1* proponeva ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali resisteva la società *CP_3* con controricorso.

Con pronuncia n. 20323/23 la Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso rigettando i restanti motivi evidenziando la totale carenza di motivazione in relazione al motivo afferente la violazione di legge in cui era incorso l'arbitro nella quantificazione dell'importo di euro 11.494,00, denunciata sulla base del fatto che l'importo corrisposto per indennità per la perdita di avviamento commerciale di Euro 138.100,14, individuato sulla base di quanto indicato nella comparsa di costituzione della controparte moltiplicando l'importo di Euro 7.672,23, pari all'ultimo canone, per 18 mensilità, non è corretto alla luce del riconoscimento dell'indebita corresponsione del 25% di rivalutazione ISTAT pagata in eccedenza, per cui, considerando che, in base a

quest'ultimo riconoscimento, l'ultimo canone doveva essere pari ad Euro 7.374,98, l'indennità avrebbe dovuto essere pari ad Euro 132.749,64 e CP_1 è risultata, quindi, ingiustificatamente debitrice della differenza di Euro 5.350,50.

Ai fini dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso evidenzia la Corte:

La fondatezza, piuttosto che per la denunciata apparenza di motivazione (vizio che suppone l'individuazione della motivazione e dunque l'esistenza di una motivazione che abbia quel valore, della quale non v'e' invece traccia nell'illustrazione), sussiste sotto il profilo che, riguardo alla questione che riferisce il motivo, sebbene senza una puntuale indicazione della corrispondenza di quanto enunciato con il tenore dell'atto di appello (che non viene localizzato e riguardo al quale non si indica la parte eventualmente corrispondente a quanto si sostiene essere stato dedotto con esso), vi è una totale carenza di motivazione, la quale qui deve e può essere censurata per la seguente ragione: la stessa sentenza, nell'esposizione del fatto processuale allude - pag. 4 - al motivo di appello rispetto al quale viene denunciata la carenza di pronuncia.

Sicché, la sola lettura della sentenza impugnata evidenzia che sul motivo di appello in discorso non si coglie alcuna, anche solo indiretta, motivazione e tale constatazione non abbisogna della lettura dell'atto di appello, risultando appunto solo da detta lettura, secondo la logica del vizio ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. In particolare non si coglie se, individuato quale criterio generale di valutazione dei motivi quello di pertinenza alla violazione di norma di diritto, in tale apprezzamento (di ritenuta poi inammissibilità) debba intendersi inclusa anche la censura richiamata nell'odierno motivo di ricorso.

4. Con atto di citazione in riassunzione Parte_1

(quale società incorporante Controparte_1) ha chiesto, in ossequio all'ordinanza n. 20323/2023 della Corte di Cassazione, di pronunciare la nullità parziale del lodo dichiarando che CP_3 non ha diritto alla somma di euro 5.350,50 percepita in più a titolo di indennità per la perdita di avviamento commerciale con condanna alla restituzione della predetta somma maggiorata degli interessi moratori a far data dal 22.7.2013.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita CP_2 (quale società incorporante CP_3 chiedendo il rigetto della domanda.

Il procedimento è stato fissato per la rimessione in decisione per l'udienza del 29.10.2024, poi spostata al 9.12.2025 previo mutamento del consigliere relatore.

5. L'atto di riassunzione si limita a sintetizzare le vicende processuali e a riportare la sentenza della Corte di Cassazione chiedendo la pronuncia conseguente.

Rispetto all'oggetto del giudizio di rinvio, l'appellante in riassunzione si limita a scrivere: *“Con citazione notificata in data 26.1.14 (doc.5) il lodo è stato impugnato dalla Controparte_1 che chiedeva alla Corte d'Appello di Venezia di sospendere, preliminarmente, gli effetti esecutivi della decisione arbitrale, di rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere l'indennità di avviamento, nonché la condanna della società CP_3 ora CP_2 al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'ulteriore somma di € 5.532,49, nonché la riforma del capo relativo alla disciplina delle spese”* (pag.2).

Nessun argomento viene speso con riferimento al diverso importo di euro 5.350,50 asseritamente pagato in più da CP_1 sulla indennità di avviamento, nemmeno in sede di scritti conclusionali in cui si legge solamente *“la Corte dovrà condannare CP_2 a rimborsare alla Società Pa Pt_1 l'importo di € 5.350,50, quale differenza rispetto alla maggiore indennità per la perdita di avviamento commerciale che è stata dalla stessa pagata aumentata degli interessi moratori dal 22 luglio 2013 al saldo”* (pag.3 comparsa conclusionale).

E', dunque, necessario riprendere innanzitutto il secondo motivo di ricorso per Cassazione su cui è intervenuta la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia.

Con tale secondo motivo (pagg.7-8 ricorso per cassazione) CP_1 lamentava la nullità del lodo con riferimento *“alla determinazione della somma di euro 11.494,00 che l'arbitro ha ritenuto dovuta da CP_ a CP_ una volta operata la compensazione”* motivandolo con il fatto di non avere l'arbitro tenuto conto della ritenuta illegittimità dell'adeguamento del canone ISTAT operato sull'importo del canone che quindi era stato rideterminato in euro 7.374,98.

Riprendendo allora l'atto di impugnazione del lodo, tale motivo è sviluppato sub C (pagg.12-13 atto di impugnazione del lodo arbitrale) ed è così intitolato: *“nullità per violazione delle regole di diritto-violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c.- violazione e falsa applicazione dell'art.34 della legge 392/1978 – erroneità e contraddittorietà nel calcolo della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale”*.

Questi gli argomenti a sostegno:

“In osservanza degli accordi presi all'udienza arbitrale dell'11.7.2013 il giorno 22 luglio 2013 CP_ ha consegnato alla società Idra la somma di euro 138.100,14 in assegni circolari ottenendo contestualmente la restituzione dell'immobile.

L'indennità era stata indicata in tal misura da CP_3 nella propria memoria di

costituzione del 24 giugno 2013 moltiplicando l'importo di euro 7.672,23 pari all'ultimo canone pagato per 18 mensilità.

La cifra in questione sarebbe stata corretta se l'arbitro unico non avesse accolto la domanda riconvenzionale di CP- riconoscendo il suo diritto alla restituzione del 25% della rivalutazione ISTAT pagata in eccesso rispetto ai limiti di legge.

Ma siccome così non è stato, è indubbio che il cacone ultimo sulla base del quale si sarebbero dovute calcolare le 18 mensilità per la perdita di avviamento commerciale non era tanto quello di euro 7.672,23 bensì quello di euro 7.374,98 sempre risultante nel prospetto denominato "conteggio aggiornamento canoni" e prodotto da controparte assieme agli altri documenti con la nota di deposito del 30 luglio 2013.

L'indennità predetta, sempre se dovuta, avrebbe dovuto perciò essere di euro 132.749,64 e non già di euro 138.100,14: è dunque stata pagata in più, indebitamente perché senza alcuna valida ragione, la somma di euro 5.350,50.

A prescindere dal motivo sub A) riguardante il diritto stesso della società CP- a percepire l'indennità prevista dall'art. 34 della Legge 392/1978, si configura pertanto una ulteriore causa di nullità del lodo nella palese erroneità dei conteggi delle somme che l'arbitro unico ha deciso le spettassero a tale titolo.

La qual cosa configura anche contraddittorietà fra premesse e conclusioni, costituendo anche un autonomo motivo di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 nr. 11 c.p. ”.

CP_2 negli scritti conclusionali argomenta la richiesta di rigetto evidenziando che l'art 34 della Legge 392/1978 disciplina l'indennità di avviamento spettante al conduttore calcolandola in base "all'ultimo canone corrisposto", nel caso di specie pari appunto ad € 7.672,23 e non in base al canone dovuto per legge.

Ritiene, dunque, che l'arbitro abbia legittimamente e correttamente calcolato l'indennità di occupazione in euro 138.100,14, moltiplicando l'ultimo canone corrisposto di € 7.672,23 per 18 mensilità, in quanto il calcolo dell'indennità di avviamento deve essere eseguito esclusivamente in base all'ultimo canone corrisposto, ai sensi dell'art 34 della Legge 392/1978, anche nel caso in cui una parte sia riconosciuta indebita e ne sia disposta la restituzione.

Sostiene, quindi, non vi sia stata alcuna violazione dell'art 34 della Legge 392/1978 da parte dell'arbitro bensì la sua applicazione.

Evidenzia, altresì, che l'appellante non ha mai chiesto all'arbitro di rideterminare l'importo dell'indennità di avviamento nell'ipotesi di accoglimento della domanda di CP- di condanna dell'appellante alla restituzione della differenza tra le somme pagate a titolo di aggiornamento Istat al 100% e quelle dovute per legge al 75%.

6. L'impugnazione del lodo per l'unico aspetto ancora in giudicando cui è circoscritto il giudizio di rinvio (violazione art. 34 L.392/1978 nell'effettuare la compensazione) è inammissibile oltre che infondato.

Si tratta, infatti, da un lato, di una questione non devoluta all'arbitro (il che rende prima di tutto inammissibile il motivo di impugnazione del lodo), dall'altro, di una norma di diritto che non ha trovato applicazione nell'individuare l'importo a credito di CP- (il che rende in ogni caso infondato il motivo).

L'appellante sostiene che, nel procedere alla compensazione tra le parti, l'arbitro avrebbe dovuto rideterminare l'indennità di avviamento tenendo conto della decisione adottata sulla domanda riconvenzionale (a seguito dell'accoglimento della quale aveva ridotto l'aggiornamento del canone al 75% dell'indice ISTAT riconoscendo un importo a credito di CP_3 pari ad euro 39.818,00) così ricalcolando l'indennità di avviamento nel diverso importo di euro 132.749,64 e su tale importo operare poi la compensazione.

Tuttavia, la quantificazione dell'indennità di avviamento non è mai stata oggetto del giudizio arbitrale essendo stata devoluta all'arbitro unicamente la questione della spettanza dell'indennità di avviamento, ritenuta da CP_1 non dovuta per l'inadempimento di CP- alla consegna dell'immobile di cui veniva chiesta la restituzione.

A fronte dell'accordo raggiunto all'udienza dell'11.7.2013 in ordine al rilascio dell'immobile (sicchè sulla domanda di rilascio l'arbitro dichiarava la cessazione della materia del contendere) previa corresponsione dell'indennità di avviamento, la locatrice riservava il diritto di chiederne la ripetizione perché ritenuta non dovuta, senza contestarne la quantificazione.

In tal senso erano state formulate le conclusioni anche dopo la proposizione della domanda riconvenzionale da parte di CP- avente ad oggetto l'illegittimità della misura dell'aumento ISTAT applicato sull'importo del canone, che avrebbe imposto a CP_1 di proporre a sua volta una controdomanda (reconventio reconventionis) laddove avesse voluto contestare la quantificazione dell'indennità di avviamento, che è basata sull'importo dell'ultimo canone corrisposto, ove fosse stata ritenuta l'illegittimità di tale importo per rideterminazione dell'aumento ISTAT dovuto.

Ne consegue l'inammissibilità della censura che introduce una questione nuova mai sottoposta all'arbitro, essendo l'impugnazione del lodo – in quanto giudizio impugnatorio - circoscritta nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri (cfr. Cass.Sez. 1, Sentenza n. 20880 del 08/10/2010).

Va, poi, ricordato che l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, ex art. 829, comma 3 c.p.c., non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri e che comunque riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, la denuncia stessa deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, ma non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie (Cass.sez. 2 n. 4164 del 15/02/2024; Sez. 1 n. 28997 del 12/11/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19324 del 12/09/2014).

La censura involge, in ogni caso, la valutazione dei fatti operata dall'arbitro in punto di somma a credito spettante a CP_3 (ora CP_2 all'esito del giudizio arbitrale sulla base di una regola di diritto che non ha trovato applicazione nel caso concreto e introducendo un argomento (quello della interpretazione del parametro di riferimento per calcolare l'indennità di avviamento previsto dall'art. 34 L.392/1978) del tutto nuovo, su una questione (calcolo indennità di avviamento) che, come visto, non era stata devoluta all'arbitro.

E, infatti, l'arbitro ha operato le compensazioni sulla base dei rapporti di credito accertati nel giudizio arbitrale ovvero euro 29.544,00 (per danno da ritardata consegna dell'immobile) ed euro 23.098,00 (per danno da omessa manutenzione) per CP_1 ed euro 24.318,00 (per deposito cauzionale) ed euro 39.818,00 (per differenza aggiornamento ISTAT) per Idra (pag.13 lodo).

Infatti, l'importo riconosciuto a CP_ è pari ad euro 11.494,00 derivante, appunto, dalla differenza tra euro 64.136,00 spettante a CP_ in virtù delle voci di credito accertate nel giudizio arbitrale (24.318,00 + 39.818,00) ed euro 52.642,00 spettante a CP_1 in virtù delle voci di credito accertate nel giudizio arbitrale (euro 29.544,00 + 23.098,00).

L'importo erogato a titolo di indennità non è stato minimamente preso in considerazione per il calcolo dell'importo a credito di CP_ , calcolato esclusivamente sulla base dei rapporti di credito accertati nel corso del giudizio arbitrale.

Quindi, l'applicazione dell'art.34 L.392/1978 è stata devoluta all'arbitro solo limitatamente alla spettanza o meno dell'indennità di avviamento e in tali limiti è stata presa in considerazione dall'arbitro.

Su tale domanda l'arbitro ha, infatti, evidenziato che il contratto era venuto meno per

disdetta e non per inadempimento: *“il pagamento dell’indennità infatti non attiene alla vigenza del contratto ma costituisce solo condizione per il rilascio. In buona sostanza l’inadempimento della conduttrice non ha potuto comportare la risoluzione di un contratto che più non era in vigore; pertanto non trova applicazione la fattispecie, prevista dall’art.34 legge cit., circa l’esclusione di pagamento dell’indennità in oggetto”* (pag.9 lodo).

Si era dunque occupato dell’art. 34 L.392/1978 entro i limiti del devoluto ovvero per valutare la sussistenza o meno della spettanza dell’indennità.

Va evidenziato che il motivo di impugnazione del lodo cassato (riportato sopra) contiene anche un riferimento al n. 11 dell’art. 829 c.p.c. con riguardo alla asserita erroneità dei conteggi.

È sufficiente, per evidenziarne l’infondatezza, ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nozione di contraddittorietà delle disposizioni del lodo rilevante ai fini di dichiararne la nullità richiede una inconciliabilità tra le parti del dispositivo ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. sez. 1, 21/06/2021, n. 17645; Cass. sez. 2 9/06/2021, n. 16077).

Così delineato l’ambito di rilevanza dell’ipotesi contemplata dal n. 11 dell’art. 829 c.p.c. è sufficiente richiamare la sopra riportata esposizione circa l’iter logico-giuridico seguito dall’arbitro (con verifica delle singole voci di credito riconosciute a seguito delle prove acquisite in corso di causa) per pervenire alle sue ragionate e conseguenti conclusioni e constatare la piena congruenza fra il dispositivo enunciato e le precedenti argomentazioni e statuizioni per ritenere la completa infondatezza della doglianza.

7. Va dunque rigettata l’impugnazione del lodo arbitrale emesso a Venezia il 4.2.2014 (arbitro Controparte_6).

In merito al regolamento delle spese processuali, va ricordato che nell’ipotesi di cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall’esito del giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese dell’intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento unitario all’esito finale della causa e non già frazionatamente secondo l’esito delle sue varie fasi (v. da ultimo Cass. n. 13356 del 18/05/2021).

In considerazione della soccombenza reciproca, dal momento che i motivi di impugnazione del lodo arbitrale proposti da CP_1 sono stati integralmente disattesi così come quelli oggetto di impugnazione incidentale da parte di CP_2 (su cui si è formato il

giudicato) ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza di rinvio n. 20323/23 della Corte di Cassazione:

1. Respinge l'impugnazione proposta da *Parte_1* (già *Controparte_1* avverso il lodo pronunciato dall'arbitro unico dott. *Controparte_6* il 4-2-2014 nella controversia fra le parti.
2. Spese di arbitrato e di lite di tutti i gradi di giudizio integralmente compensate.
3. Dà atto della sussistenza a carico di *Parte_1* del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19.5.2026

Il Consigliere estensore

Elena Garbo

Il Presidente

Caterina Passarelli